



Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LXI - n.5 - Ancona Maggio 2015

EXPO: CONFAGRICOLTURA INCONTRA LE IMPRESE ALLA VIGNA DI LEONARDO

Partito il progetto Confagricoltura Plus. Le grandi imprese associate a Confagricoltura si danno appuntamento il 28 maggio a Milano alla Vigna di Leonardo, la prestigiosa location per gli eventi fuori Expo dell'Organizzazione degli imprenditori agricoli. Confagricoltura continua la sua azione di rinnovamento, condividendo un importante percorso di crescita con le sue imprese, per le quali vuole continuare ad essere garanzia di supporto all'efficientamento, alla crescita sui mercati nazionali ed internazionali.

L'obiettivo di Confagricoltura è di fornire servizi dedicati agli associati

con particolari esigenze legate alle rispettive strutture imprenditoriali ed all'ampiezza dei loro business: il rilancio del sistema produttivo e della filiera agroalimentare passa attraverso un rapporto sempre più stretto e specializzato tra la rappresentanza e le imprese.

Confagricoltura Plus è il programma studiato in particolare per queste importanti realtà imprenditoriali che prevede, per l'appunto, consulenze specialistiche e servizi dedicati per incontri di business, a partire dalle occasioni offerte in questo periodo dall'Expo.

“Serve - osserva Mario Guidi - un piano capace di integrare politiche

SOMMARIO

APERTURA

- EXPO: incontro alla Vigna di Leonardo **pag. 1,2**

FISCALE

- Nuovo decreto attività connesse **pag. 3,4**
- ISEE e anagrafe tributaria **pag. 5**

SICUREZZA SUL LAVORO

- Verifiche Messa a terra **pag. 5**

ECONOMICO

- Olio: registro telematico **pag. 6**
- Vino: conversione diritti **pag. 7**
- Vino: dicitura in etichetta
- Accertamento induttivo **pag. 8**
- PAC: nota ministeriale **pag. 9,10**

PREVIDENZIALE

- Pensioni e recupero quote indebite **pag.11**

CAMPAGNA SOCI

AGRITURIST **pag.12**

www.anconaconfagricoltura.it

www.confagricoltura.it

Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351





sindacali mirate con assistenza tecnica specializzata, adeguata alla dinamicità che caratterizza le imprese, oggi più che mai.

Proseguiamo sulla via di un

rinnovamento che guarda, concretamente, alla digitalizzazione, alla rete, alla modernizzazione ed al costante perfezionamento dei servizi. Confagricoltura Plus, per noi e per in nostri associati

cui è destinato, significa rendere effettivo tutto questo, a vantaggio di un'agricoltura sempre più innovativa e competitiva a livello globale”.



LA VIGNA DI LEONARDO

Confagricoltura sarà presente a Palazzo degli Atellani per tutto il periodo dell'Expo organizzando *visite, incontri b2b, convegni, serate a tema, degustazioni* e molto altro ancora. Inoltre, Confagricoltura avrà a disposizione, all'interno della caffetteria uno spazio appositamente dedicato sia all'esposizione dei prodotti delle nostre aziende sia alla vendita.



NUOVO DECRETO ATTIVITA' CONNESSE

Il 13 febbraio 2015 il Ministero dell'economia e delle Finanze emana il decreto avente per oggetto "Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi.

Con il decreto è stato aggiornato l'elenco delle attività che sono considerate agricole "per connessione".

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile sono considerate "connesse" le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti "prevalentemente" dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali.

Tuttavia, sotto il profilo fiscale, non tutti i prodotti trasformati possono essere dichiarati con il reddito agrario, in quanto degli stessi non si è tenuto conto nella determinazione dell'estimo catastale.

Pertanto, la norma rinvia ad un elenco di prodotti che devono essere individuati con un apposito decreto emanato, ogni due anni, dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per le politiche agricole e forestali.

Il precedente decreto è stato emanato il 17 giugno 2011.

La prevalenza In base a quanto stabilito dall'articolo 32, lettera c), del TUIR, rientrano nel reddito agrario non solo le trasformazioni e le manipolazioni dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, ma anche di quelli acquistati da terzi, a condizione che quelli acquistati non siano "prevalenti" rispetto ai propri.

Per quanto concerne la prevalenza, l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 44/E del 15 novembre 2004, ha chiarito che, in linea generale, la prevalenza può essere misurata in termini di quantità o di valore: il primo parametro (quantità) può essere utilizzato se i beni da porre a confronto risultano omogenei (ad esempio, trasformazione in marmellate di mele prodotte e mele acquistate).

Se, invece, i beni non sono omogenei,

il criterio più idoneo è quello del valore (ad esempio, trasformazione in marmellate di mele prodotte e pere acquistate da terzi).

In sostanza, la circolare ministeriale ha chiarito che l'esercizio delle attività connesse può comportare anche l'utilizzo dei prodotti acquistati da terzi al fine di:

- ottenere un incremento quantitativo della propria produzione ed un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva;
- migliorare qualitativamente la propria produzione;
- ampliare la gamma dei prodotti offerti.

E' opportuno precisare che se l'azienda agricola effettua la vendita di prodotti acquistati da terzi allo stato originario, senza sottoporli ad alcun processo di trasformazione o manipolazione, l'attività è di puro commercio e



non rientra tra le attività agricole connesse, con la conseguenza che il reddito deve essere determinato in via analitica, in base alla differenza tra costi e ricavi.

Le attività elencate nel decreto sono individuate anche da un codice ISTAT relativo alla classificazione delle attività economiche (ATECO).

Il riferimento è importante ai fini di una corretta individuazione delle attività.

Premesso che è necessario consultare le note esplicative relative alla suddetta classificazione, rinvenibili nel sito dell'ISTAT, si precisa che se il codice è preceduto dalla locuzione "ex", si deve prendere in considerazione soltanto il prodotto indicato, e non tutti quelli compresi nel codice stesso.

TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 - 10.12.0);

Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0);

Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di pure di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0);

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0);

Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0);

Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2);

Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex 10.62.0);

Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 - 10.51.2);

Lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3);

Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4);

Produzione di pane (ex 10.71.1);

Produzione di paste alimentari fresche e secche (ex 10.73.0);

Produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2);

Produzione di grappa (ex 11.01.0);

Produzione di aceto (ex 10.84.0);

Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0);

Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0);

Disidratazione di erba medica (ex 10.91.0);

Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0);

Produzione di sciroppi di frutta (ex 10.81.0);

Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di

filetti di pesce (ex 10.20.0);

Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi;

Manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura di cui alle classi 02.10.0-02.20.0, comprendenti la segazione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segazione delle piante;

Produzione di grappa (ex 11.01.0);

Produzione di aceto (ex 10.84.0);

Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0); produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0); disidratazione di erba medica (ex 10.91.0);

Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0);

Produzione di sciroppi di frutta (ex 10.81.0);

Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicato e salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0);

Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.28, 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi;

ISEE e Anagrafe tributaria

comunicazione obbligatoria giacenza media conti correnti

Banche e operatori finanziari devono aggiungere alle comunicazioni obbligatorie che ogni anno trasmettono al Fisco i dati sulla giacenza media dei conti correnti, una novità che riveste una particolare importanza ai fini ISEE: chi per accedere alle prestazioni di welfare chiede l'ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, presentando l'apposito modulo (la DSU, dichiarazione sostitutiva unica), in base alla riforma in vigore da inizio 2015 deve presentare, fra gli altri, anche il dato sulla giacenza media del conto corrente.

Dal prossimo anno, prevedibilmente, questa non sarà più un'informazione autodichiarata dal contribuente, ma sarà direttamente l'Agenzia delle Entrate a comunicarla all'INPS (che rilascia l'ISEE), rilevando il dato dall'Anagrafe Tributaria.

Il nuovo obbligo di comunicazione della giacenza media all'Anagrafe Tributaria è contenuto nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 73782/2015, che integra i precedenti documenti di prassi relativi alle comunicazioni obbligatorie degli operatori finanziarie all'Anagrafe Tributaria. In pratica, per le comunicazioni relative all'anno 2014, sarà necessario inserire anche il dato relativo alla giacenza media del conto corrente, che prima non era previsto.

L'inserimento, fra le informazioni da dichiarare ai fini ISEE, del dato della giacenza media è una delle misure anti-elusione inserite nella riforma: prima bastava inserire il dato relativo all'ammontare delle somme in conto corrente di fine anno, ma era diffusa la pratica di svuotare

il conto corrente a fine dicembre e poi riempirlo nuovamente nei primi giorni dell'anno successivo.

In generale, la riforma ISEE ha semplificato la vita al contribuente (?), togliendo spazio alle informazioni autodichiarate: in pratica, una serie di dati, come ad esempio il reddito, che prima bisognava dichiarare nella DSU, adesso vengono direttamente rilevate dall'amministrazione. Dal 2016, si proseguirà ulteriormente su questa strada, inserendo anche alcuni dati relativi alla situazione finanziaria fra quelli che non vanno più autodichiarati, perché saranno direttamente comunicati dall'Agenzia delle Entrate all'INPS. L'obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all'Anagrafe Tributaria la giacenza media sembra andare in questa direzione.

Sicurezza sul lavoro

MESSA A TERRA: attenti alle verifiche

Vi ricordiamo che, per tutte le attività con almeno un dipendente in carico e/o ingressi in azienda di persone esterne, è obbligatoria la Verifica dell'Impianto di Messa a Terra prevista dal DPR 462/01 secondo le seguenti periodicità:

- ogni 2 anni per le attività soggette a prevenzioni incendi e per gli studi medici o similari;


- ogni 5 anni per tutte le altre attività.

Al fine di agevolare la Vostra azienda al rispetto delle normativa.

Vi mettiamo a disposizione un ingegnere qualificato dal Ministero dello Sviluppo Economico che potrà proporVi la giusta soluzione

operativa ed economica e rispondere ai Vs dubbi. Se siete interessati Vi

invitiamo a contattare il Vostro abituale referente SERECO.



Olio di oliva: Registro Telematico

Modifiche D.M. 23 dicembre 2013 - “Disposizioni nazionali concernenti l’attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione” REGISTRO TELEMATICO OLIO D’OLIVA.

Durante l’ultima Conferenza Stato-Regioni è stato approvato lo schema di decreto che apporta alcune modifiche alle disposizioni nazionali concernenti la tenuta del registro telematico per l’olio d’oliva.

In sintesi le principali modifiche:

- È stata recepita la richiesta di Agrinsieme di elevare da 500 a 700 kg la produzione per campagna di commercializzazione che consente la registrazione mensile delle movimentazioni anziché entro il sesto giorno successivo a quello dell’operazione;
- È stata meglio chiarita la

definizione di “commerciante di olive”;

- E’ stato inserito, su richiesta dell’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi ai fini dei controlli, uno specifico articolo che riguarda le indicazioni per l’identificazione delle partite stoccate e i documenti utilizzati per la movimentazione sia degli oli che delle olive, con l’obiettivo di diminuire eventuali successivi contenziosi.

Si ricorda che l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi mediante circolare Prot. N. 15387 del 22 ottobre 2014 ha precisato che il “registro telematico ordinario” sarà obbligatorio dal 1 luglio 2015 e che fino a quella data sarà possibile continuare ad utilizzare il “registro telematico provvisorio”.

Per agevolare il passaggio dalla

attuali modalità di tenuta dei registri a quelle ordinarie è già disponibile nel portale SIAN il registro ordinario in ambiente “TEST”. La circolare del 22 ottobre suindicata riporta in merito le indicazioni tecniche per accedervi.

Si ricorda, inoltre, restano esclusi dall’obbligo di tenuta del registro i soggetti che detengono esclusivamente oli:

- utilizzati quali ingredienti in prodotti alimentari diversi dalle miscele di oli (ad esempio conserve sott’olio, prodotti dolciari e da forno, etc.),
- destinati ad usi non alimentari (ad esempio all’industria cosmetica, alla produzione di energia, etc.),
- destinati all’autoconsumo (senza limite quantitativo),
- confezionati e etichettati.

Si evidenzia, infine, l’ulteriore obbligo previsto dal DM MIPAAF del 23 dicembre 2015 relativo all’aggiornamento del fascicolo che tutti gli olivicoltori devono costituire e/o aggiornare prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive.

Restano esentati solo gli olivicoltori che producono meno di 200 Kg. di olio destinato esclusivamente all’autoconsumo; se, invece, l’olivicoltore commercializza, anche in parte, il proprio olio o le proprie olive, deve aggiornare il fascicolo aziendale.

Maggiori informazioni presso gli uffici della Confagricoltura Ancona



Vino: Conversione diritti impianto in autorizzazioni

Si informa che il 5 maggio 2015 è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale, per una celere pubblicazione, il decreto ministeriale 1213 del 19 febbraio 2015 relativo al sistema autorizzativo degli impianti viticoli, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2015. Decreto Ministeriale in oggetto amplia fino al 2020 la possibilità di convertire in autorizzazioni i diritti detenuti, specifica che l'autorizzazione avrà la stessa validità in termini temporali del diritto che l'ha generata e elimina le limitazioni regionali al trasferimento dei diritti di reimpianto



Vino: “senza solfiti aggiunti” dicitura in etichetta.

La Commissione, con sua nota del 29 aprile 2015, ha precisato le condizioni d'uso della dicitura “senza solfiti aggiunti” nell'etichettatura dei vini.

Il chiarimento scaturisce da un quesito posto dal MIPAAF in data 13 febbraio 2015 con il quale ha chiesto di conoscere il parere della Commissione sulla possibilità di riportare in etichetta l'indicazione “senza solfiti aggiunti” o “non contiene solfiti aggiunti” nel caso in cui il processo tecnologico seguito nell'elaborazione del vino escluda

l'aggiunta della sostanza coadiuvante e nel caso in cui tale indicazione sia veritiera e documentabile.

La Commissione ha evidenziato che la possibilità di riportare sull'etichetta fra le indicazioni volontarie un'informazione del tipo ‘senza solfiti aggiunti’, è consentita “solo nel caso in cui il vino contiene solfiti formati naturalmente in seguito alla fermentazione e in concentrazioni non superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO₂ totale”.



Accertamento Induttivo: legittimo per la Cassazione

Con la sentenza n.9732/2015 La Cassazione ha confermato l'ammissibilità di diversi metodi per ricostruire i ricavi dell'azienda in caso di accertamento induttivo tra i quali quello di analizzare il numero di tovaglioli utilizzati, listino prezzi, l'acqua minerale e le inserzioni pubblicitarie sulle riviste di settore. E questo anche nel caso in cui le scritture contabili risultino formalmente regolari.

Il caso

Il caso in esame riguardava una società d'intermediazione immobiliare le cui provvigioni percepite nell'esercizio dell'attività erano state ricostruite dal Fisco induttivamente sulla base delle inserzioni pubblicitarie pubblicate su una rivista di settore. Dunque alla società era stato notificato un avviso di accertamento a fini IVA e IRAP. Chiamata in causa, la Cassazione ha confermato la legittimità del recupero operato dal Fisco.

Metodi indagine legittimi

In altri casi la Corte aveva stabilito

la legittimità di altri metodi di indagine per la ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi d'impresa fondata sulla base della valutazione dei consumi unitari di determinate materie sussidiarie o beni di consumo. Ad esempio con la sentenza n. 9884/2002 veniva dichiarato legittimo l'accertamento induttivo basato sul calcolo del consumo unitario dei tovaglioli impiegati, poiché "il numero di questi, rappresenta un fatto noto capace, anche di per sé solo, di lasciare ragionevolmente e verosimilmente, cioè del tutto legittimamente (senza che intervenga la mediazione di alcun "terzo fattore" o l'applicazione di alcuna presunzione di secondo grado), presumere il numero di pasti effettivamente forniti dall'impresa di ristorazione, così da ricostruirne i ricavi in sede di accertamento analitico-induttivo di tali specifiche poste".

In linea con tale sentenza anche la n. 18475/2009 con la quale la Corte ha ribadito la legittimità dell'accertamento analitico-

induttivo basato sul numero dei tovaglioli utilizzati (il cosiddetto "tovagliometro") nel caso in cui dalle indagini effettuate emergano gravi incongruenze. Da sottolineare che tale elemento, può essere utilizzato anche dal contribuente, oltre che dal Fisco, per fornire la prova contraria all'accusa di evasione. Con la sentenza n. 17408/2010 la Suprema Corte arrivava a conclusioni simili per il consumo unitario di acqua minerale.

Legittimi anche gli accertamenti basati su:

- **la percentuale di ricarico** applicata dal contribuente sul costo del venduto rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza (sentenza Cassazione n. 1007/2009);
- le risposte pervenute all'Amministrazione finanziaria ai **questionari inviati ai clienti** (sentenza n. 22122/2010);
- **le inserzioni pubblicitarie immobiliari** (sentenza n. 9732/2015).

www.pmi.it 28/05/2015



PAC: alcuni chiarimenti su talune disposizioni

Nota Ministeriale

Si comunica che con Nota Ministeriale PIUE n. 2954 dell'8 maggio 2015 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali chiarisce le disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti in relazione a:

- **Attività di pascolamento;**
- **Dimensione minima di superficie per accedere al sostegno accoppiato;**
- **Disposizioni transitorie in tema di controllo sulle erogazioni in agricoltura.**

In relazione all'attività di pascolamento il Ministero chiarisce la distinzione tra

- “mantenimento della superficie” (art. 2, commi 3 e 4)
- “attività minima” (art. 3, commi 2 e 4) disciplinate dal DM del 26 febbraio 2015.
- Nella prima fattispecie (mantenimento della superficie) rientrano le superfici sulle quali l'erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti e che possono essere considerate superfici ammissibili soltanto nel caso in cui su di esse siano svolte le pratiche per superfici destinate al pascolo che hanno carattere tradizionale (es. superfici con

presenza di macchia mediterranea, superfici con predominanza di roccia affiorante ecc.); quindi, tali superfici devono essere obbligatoriamente pascolate. In tale articolo sono citate anche le superfici individuate come “pascolo magro” sulle quali, però, l'agricoltore può decidere di esercitare unicamente il pascolo oppure dimostrare lo svolgimento dell'attività di mantenimento mediante lo sfalcio o altra operazione colturale in grado di mantenere la superficie nelle condizioni idonee al pascolamento.

- Nella seconda fattispecie (attività minima), invece, rientrano i prati permanenti con determinati vincoli ambientali, relativi all'ubicazione oltre una certa altimetria e caratterizzati da pendenza oltre il 30%, le superfici sono già naturalmente mantenute in uno stato idoneo al pascolo e, quindi, per l'ammissibilità al pagamento di base l'agricoltore dovrà svolgere “un'attività minima”. Tale attività si individua nel pascolamento oppure almeno uno sfalcio all'anno, ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

Il Ministero, inoltre, chiarisce che il carico minimo di bestiame, stabilito in 0,2 UBA/ha all'anno, non provoca un sovra sfruttamento della superficie, ma che, tenendo in considerazione la diversa

produttività connessa alle condizioni climatiche e morfologiche della superficie, lo stesso ha lasciata la possibilità alle Regioni e Province autonome di adattare sia il carico minimo sia la durata minima del periodo di pascolamento, previsto in 60 giorni dal suddetto DM. A tale proposito si invita nuovamente (v. Circ. Area Economica n. 15041 del 16 aprile u.s.) a sollecitare le amministrazioni locali affinché prevedano allentamenti dei gravosi impegni connessi all'obbligo di pascolamento.

Per quanto riguarda, invece, le pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, il legislatore precisa l'applicazione della deroga a quanto stabilito al comma 4 del suddetto articolo 2, in cui si specifica che il pascolamento deve essere effettuato con animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente. Infatti, la possibilità di considerare anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente ai fini del calcolo delle UBA, non esula che, nel periodo del pascolamento, tali capi devono comunque essere detenuti dallo stesso richiedente gli aiuti.

Con tale chiarimento il Ministero precisa l'esclusione della pratica del pascolamento “conto terzi” per



soddisfare il requisito del carico minimo degli animali.

In relazione alla dimensione minima della superficie per accedere al sostegno accoppiato, il Ministero precisa che i limiti stabiliti al comma 5, dell'articolo 19 del DM del 18 novembre 2014, consistenti in

- 3 UBA per i premi al settore latte, carne e ovicaprino;
- cinquemila metri quadrati per i premi al settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose, riso, barbabietola da zucchero, pomodoro da industria e olio d'oliva;

non sono stabiliti per singolo settore e, quindi, possono essere considerati nel loro complesso al fine del superamento di tali limiti (3 UBA tra i bovini e ovicapri appartenenti al richiedente; cinquemila metri raggiunti sommando le superfici coltivate con le colture oggetto di premio accoppiato).

In merito alle **disposizioni transitorie in tema di controllo sulle erogazioni in agricoltura**, il Ministero precisa che in riferimento alla richiesta del pagamento di aiuti diretti da parte di soggetti che conducono terreni di proprietà di altri soggetti, che non hanno fatto opposizione alla legittima erogazione dei contributi secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2 del DM del 20 marzo 2015, se si accertano false dichiarazioni la condotta del dichiarante è suscettibile di una valutazione in termini di violazione di norme amministrative e penali anche se il proprietario non ha fatto opposizione.

La precisazione del Ministero appare su questo specifico punto ineccepibile sotto il profilo strettamente giuridico, ma rischia di limitare la portata innovativa della disposizione contenuta nel DM di marzo scorso.

Ed invero se tale norma consente, all'esito del procedimento indicato di considerare gli aiuti relativi al periodo 2006-2013 "legittimamente richiesti ed erogati", il chiarimento fornito chiarisce che la mancanza di opposizione da parte del proprietario non esclude che l'interessato che abbia prodotto una dichiarazione di atto di notorietà di cui sia accertata la falsità, possa essere soggetto alle norme in materia di illecito amministrativo (sanzioni per indebito percepimento) ed, eventualmente, penali.

Sotto questo profilo la nota del Ministero avrebbe dovuto quanto meno fare salvi gli aspetti di illecito amministrativo (che attivano la procedura di restituzione dell'indebito e della sanzione pari all'indebito) giacché, come detto, in assenza di opposizione del proprietario, il DM è chiaro nell'attribuire "legittimità al percepimento dell'aiuto".

Pensioni e recupero quote indebite: termini di prescrizione

Restituzione delle pensioni indebite: ecco fino a quando l'INPS può chiedere indietro le somme erogate in eccesso.

In caso di importi dell'assegno previdenziale corrisposti in più, l'INPS può richiedere la restituzione delle quote di pensione indebite, ma esiste un termine di prescrizione oltre il quale l'Istituto non può avanzare tale pretesa.

In particolare la pretesa di pagamento non può essere avanzata oltre dieci anni.

Pensioni: recupero quote indebite da agosto.

Tale ipotesi si verifica nel caso in cui l'INPS eroghi assegni pensionistici o assistenziali in realtà non dovuti, per poi chiedere indietro le somme corrisposte in più, come avvenuto ad esempio con gli importi indebitamente corrisposti a pensionati pubblici nel corso del 2013.

Verifiche INPS

In teoria l'INPS verifica ogni anno le situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente



pagato in eccedenza.

Termini di prescrizione

Tuttavia può accadere che l'INPS si accorga di tale errore troppo tardi. Se la richiesta di restituzione dell'indebito pagamento arriva dopo 10 anni, questa non può essere considerata valida, perché caduta in prescrizione, e l'Istituto di Previdenza non può pretendere la restituzione delle somme corrisposte in eccesso.

Pensioni 2015: le novità del sistema previdenziale

Da sottolineare che termine di

prescrizione decorre dalla data dei pagamenti indebiti, ma è interrotto da una qualsiasi comunicazione con la quale il creditore chieda il rimborso in oggetto.

Va poi ricordato che con la sentenza n. 1315/1995 la Corte di Cassazione ha stabilito che la prescrizione decennale decorre solo se e dopo che l'INPS abbia avviato il recupero nel termine annuale.

Francesca Vinciarelli
www.pmi.it 30 aprile 2015

CAMPAGNA SOCI 2015 AGRITURIST

a) PER CHI NON HA INIZIATO L'ATTIVITÀ AGRITURISTICA - SOCIO NON OPERATORE QUOTA € 100,00

1. possibilità di usufruire di SCONTI da aziende/enti convenzionati (*riportate al punto 2 lettera b*)
2. circolari informative in materia di norme e gestione dell'attività agrituristica
3. consulenza all'avviamento e all'esercizio dell'attività agrituristica (richiesta iscrizione EROA, verifica rapporto di connessione, elaborazione SCIA, scheda di classificazione)

b) SOCIO OPERATORE BASE QUOTA € 200,00

1. tutela sindacale della categoria presso le pubbliche istituzioni, statali, regionali, locali;
2. **possibilità di usufruire di SCONTI da aziende/enti convenzionati: Vulcangas (prezzi competitivi sulla fornitura di gas) , SIAE (Sconto 15% sui compensi per diritto d'autore), SCF (Sconto sui compensi per diritto d'autore secondario - riscossione tramite SIAE), MPLC (sconto a seconda tipologia servizi in agriturismo sui compensi per diritto alla proiezione di film), TripAdvisor (sconto 20% sul prezzo ufficiale per l'attivazione dei profili aziendali, sconti aggiuntivi in determinati periodi dell'anno), Società F451/ Programma gestionale I.D.A. (Invio Dati Alloggiati - sconti sulle tariffe), Fiat 500 Club Italia (applicazione dello sconto del 10% ai soci Fiat Club Italia sui servizi offerti dalle aziende agrituristiche) Reale Mutua Assicurazioni (Assicurazione per la Responsabilità Civile nell'esercizio dell'attività agrituristica compresa fattoria didattica - premio calcolato come polizza collettiva) , Banca Sella (vantaggiose condizioni sull'utilizzo del P.O.S. con il riconoscimento di commissioni di retrocessione competitive)**
3. circolari informative in materia di norme e gestione dell'attività agrituristica;
4. informazioni sulla migliore gestione di eventuali contenziosi con la pubblica amministrazione o gli ospiti;
5. risposta a quesiti riguardanti la corretta applicazione di norme o la gestione dell'attività, riconducibili all'interesse generale della categoria;
6. informazioni sull'andamento del mercato turistico e sulle nuove modalità di promozione dell'ospitalità
7. pubblicazione, in italiano, inglese, francese e tedesco, di una scheda redazionale di presentazione della propria azienda nel sito internet www.agriturist.it (circa un milione di visite l'anno) con link al sito internet aziendale;
8. accesso ai servizi promozionali aggiuntivi connessi al sito internet www.agriturist.it previo versamento della quota associativa supplementare prevista (Galleria fotografica, Club delle Offerte,, ecc.);
9. diffusione di comunicati stampa che promuovano la conoscenza dell'agriturismo presso il pubblico.

c) SOCIO OPERATORE MINIMO QUOTA € 140,00

solo per le aziende che dalla consultazione del sito internet risultino svolgere:

1. solo alloggio per non più di 12 posti letto, eventualmente con servizio di ristorazione limitato alle persone alloggiate;
 2. solo ristorazione;
 3. altre attività agrituristiche esclusi alloggio e ristorazione
- I soci hanno diritto agli stessi servizi previsti per i soci "ordinario base" (vedi lettera b).

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2015

bonifico bancario sul c/c Banca Nazionale del Lavoro Dipendenza di Roma, Ag. 6.

intestato a AGRITURIST Corso Vittorio Emanuele, 101 - 00186 Roma

Codice IBAN: IT 56 K 01005 03206 000000001566

Nella causale di versamento, indicare nome dell'Azienda, sigla della provincia, quota 2015

Per informazioni: AGRITURIST MARCHE c/o U.P.A.Ancona

ORARI UFFICIO:

MARTEDÌ 9.00 - 13.00 VENERDÌ 9.00 - 13.00

Tel 073156555 diretto 6 Cell.3468614316

Fax 0731226840 Skype: [agriturismomarche](https://www.skype.com/it/contacts/agriturismomarche)

Mail:agrituristmarche@tiscali.it info@agriturist.marche.it Web:www.agriturist.marche.it